

Deliberazione del Direttore Generale N. 973 del 23/10/2023

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l’Università degli Studi dell’Aquila, Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Nicola Cesaro.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 23/10/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell’atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L’inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annecciarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi dell' Aquila, Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente, per lo svolgimento della medesima formazione medico – specialistica ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Nicola Cesaro.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per la disciplina di *gastroenterologia – malattie dell'apparato digerente*;
- l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al predetto decreto prevede che “...al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.”;
- con istanza email del 11/10/2023, acquisita in pari data al prot. n. 29603/e, l'Università degli Studi dell'Aquila, Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente, ha chiesto la disponibilità alla frequenza, in ambito della *Extra Rete Formativa*, del dott. Nicola Cesaro, presso la U.O.C. Gastroenterologia di questa A.O.R.N., per un periodo massimo di 18 mesi decorrenti dalla stipula di appropriato atto convenzionale;

Considerato che

il Consiglio Dipartimentale dell'Università dell'Aquila, con provvedimento del 16/10/2023, ha espresso parere favorevole alla frequenza *Extra Rete Formativa* del dott. Nicola Cesaro presso la U.O.C. Gastroenterologia di questa A.O.R.N.;

Preso atto che

il Direttore U.O.C. Gastroenterologia di questa azienda, prof. Rosario Cuomo, ha espresso il proprio assenso alla frequenza di cui trattasi e concordato il Piano Formativo delle attività da svolgere;

Constatato che

la stipula dell'accordo di cui trattasi è altresì valutata strumentale e propedeutica all'assunzione presso questa A.O.R.N., a tempo determinato, del dott. Nicola Cesaro, ai sensi dell'art. 548 bis della Legge n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i. e per gli effetti della Deliberazione del Direttore generale n° 802 del 14/09/2023;

Precisato che

- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione dello specializzando saranno a carico dello stesso, ai sensi dell'art. 7 dello schema convenzionale;
- lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* aquilano;
- il referente per l'attuazione dell'accordo ed il *tutor* per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo dello specializzando sono individuati nella persona del prof. Rosario Cuomo, Direttore U.O.C. Gastroenterologia di questa A.O.R.N.;

Letto

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

lo schema dell'accordo, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto

di poter stipulare convenzione, con l'Università degli Studi dell'Aquila, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Nicola Cesaro nella disciplina malattie dell'apparato digerente, in ambito *extra rete formativa*, anno di corso III, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di dare attuazione all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. di stipulare convenzione con l'Università degli Studi dell'Aquila, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Nicola Cesaro nella disciplina malattie dell'apparato digerente, in ambito *extra rete formativa*, anno di corso III;
3. di stabilire che la stipula dell'accordo di cui trattasi è altresì strumentale e propedeutica all'assunzione presso questa A.O.R.N., a tempo determinato, del dott. Nicola Cesaro, ai sensi dell'art. 548 bis della Legge n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i. e per gli effetti della Deliberazione del Direttore generale n° 802 del 14/09/2023;
4. di precisare che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
5. di incaricare quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, il prof. Rosario Cuomo, Direttore U.O.C. Gastroenterologia di questa A.O.R.N.;
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Scienze Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gastroenterologia, al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Università dell'Aquila;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere allo specializzando di proseguire il percorso formativo e a questa azienda di porre in essere l'istruttoria per gli scopi di cui al precedente punto 3.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera *e2*) del Regolamento per l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l’effetto, di:

- 1. DARE ATTUAZIONE** all’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
- 2. STIPULARE** convenzione con l’Università degli Studi dell’Aquila, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Nicola Cesaro nella disciplina malattie dell’apparato digerente, in ambito *extra rete formativa*, anno di corso III;
- 3. STABILIRE** che la stipula dell’accordo di cui trattasi è altresì strumentale e propedeutica all’assunzione presso questa A.O.R.N., a tempo determinato, del dott. Nicola Cesaro, ai sensi dell’art. 548 bis della Legge n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i. e per gli effetti della Deliberazione del Direttore generale n° 802 del 14/09/2023;
- 4. PRECISARE** che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
- 5. INCARICARE** quale referente e *tutor* per l’attuazione dell’accordo, il prof. Rosario Cuomo, Direttore U.O.C. Gastroenterologia di questa A.O.R.N.;
- 6. TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Scienze Mediche, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Gastroenterologia, al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all’Università dell’Aquila;
- 7. RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere allo specializzando di proseguire il percorso formativo e a questa azienda di porre in essere l’istruttoria per gli scopi di cui al precedente punto 3.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA
PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE EXTRA RETE FORMATIVA
TRA**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA, con sede legale in l'Aquila, C.F./P.I. 01021630668 rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Direttore del Dipartimento di **Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente** (MESVA) dell'Università degli Studi di L'Aquila Prof. Guido Macchiarelli domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università.

E

L'Azienda AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (CE), C.F. e P.I. 02201130610, con sede legale in Caserta (CE), via Palasciano, nella persona del direttore generale **Gaetano Gubitosa**, (PEC protocollogenerale@ospedalecasertapec.it);

PREMESSO CHE

- alle Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);
- Il D.Lgs. 368/1999 ed in particolare il Titolo VI disciplina la Formazione dei medici specialisti;
- Il Decreto Rettoriale n. 191 del 27 gennaio 2014 con cui è stato emanato il regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- Il Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 di "Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione della riforma generale degli studi universitari di cui al D.M. 270/2004;
- Il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 ha definito gli standard generali e specifici, i requisiti minimi generali e specifici di idoneità della rete formativa delle scuole di specializzazione;
- tale Decreto, all'allegato 1, prevede che la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi e che, con riferimento all'attività formativa ed ai tirocini presso strutture sanitarie italiane, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme;
- tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;
- Il Decreto interministeriale MUR/Salute n. 138/2023 recante alcune modifiche all'articolato del decreto interministeriale 4 febbraio 2015 (prot. 68), in particolare con riguardo ai seguenti articoli: art. 3, co. 4; art. 4, co. 2 e co. 3; art. 5, co. 6; art. 6, co. 2 e co. 3;
- l'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito per semplicità denominata Università, ha interesse ad avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale per la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente di seguito per semplicità denominata Scuola di Specializzazione;
- l'Azienda AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (CE), d'ora in avanti denominata-Soggetto Ospitante ha interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione professionale a favore dei medici in formazione specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente dell'Università degli Studi dell'Aquila, d'ora in avanti denominata Università;
- il Consiglio della Scuola di Specializzazione, nella seduta del **12-10-2023**, nell'ambito del progetto formativo individuale, ha deliberato, approvando la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando Dott Nicola Cesaro presso l'Azienda AORN Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (CE) al fine di permettere un adeguato svolgimento dei corsi soprattutto per quanto riguarda argomenti applicativi che rivestono carattere tecnico pratico con particolare riferimento ad attività cliniche, chirurgiche e di ricerca;
- tale richiesta della Scuola di Specializzazione è stata recepita dal Consiglio del Dipartimento MESVA dell'Università che, nella seduta del **16-10-2023**, ha approvato la stipula della presente convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto

L’Azienda AORN Sant’Anna e San Sebastiano si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività di formazione specialistica:

il Dott. Nicola Cesaro nato a S.Maria Capua Vetere (CE) il **30/07/1995** e residente a **Cesa (CE) – in via G. Verdi n.67** codice fiscale CSRNCL95L30I234P regolarmente iscritto al 3 anno della Scuola di Specializzazione in **Malattie dell’Apparato Digerente** diretta dal Prof. **Giovanni Latella** al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti descritte nel seguente programma formativo individuale:

- Conoscenze, abilità e competenze che ci si prefigge di acquisire **Attività cliniche, chirurgiche e di ricerca**
- Piano delle attività formative del periodo di formazione
- Denominazione e sede della struttura ove lo specializzando svolgerà attività di formazione specialistica: UOC Gastroenterologia dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta (CE).

L’attività formativa professionalizzante e di tirocinio si svolge sotto la guida del professore Rosario Cuomo, Dirigente medico dipendente dell’Azienda in servizio presso la UOC Gastroenterologia dell’ AORN Sant’Anna e San Sebastiano, che assume il ruolo di tutor. Al termine del periodo di formazione il tutor invierà al Direttore della Scuola una relazione relativa all’effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto formativo, sulle competenze acquisite dal medico in formazione e sulle attività professionalizzanti svolte. La frequenza del tirocinante è finalizzata all’apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola. In nessun caso il medico in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell’assunzione di competenze di natura specialistica. L’attività formativa professionalizzante svolta dal medico in formazione non costituisce rapporto di lavoro e non è sostitutiva del personale di ruolo.

Art. 3 – Durata dell’attività formativa

Il periodo di attività formativa si svolge per la durata complessiva continuativa di 14 mesi e comunque non superiore a 18 mesi, che decorrerà entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione.

In osservanza al disposto del richiamato Decreto Interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 richiamato nelle premesse lo specializzando non può svolgere attività formativa in strutture extra rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell’arco degli anni di durata del proprio percorso formativo.

A conclusione del periodo di attività extra rete formativa, l’Azienda AORN Sant’Anna e San Sebastiano rilascerà al Direttore della Scuola di Specializzazione dell’Università, la certificazione dell’attività formativa svolta dal medico in formazione, redatta secondo lo schema allegato.

Art. 4 – Luoghi e tempi

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature della Struttura indicata all’art. 2 della presente convenzione.

Il Soggetto Ospitante dichiara che la citata struttura:

- fa parte della rete formativa di altro Ateneo-

Art. 5 – Tutor aziendale

Il periodo di attività formativa si svolge sotto la guida del **Prof. Rosario Cuomo (rosario.cuomo@aorncaserta.it, 0823232402)** Dirigente Medico della **Struttura UOC Gastroenterologia Azienda AORN Sant’Anna e San Sebastiano** indicato come tutor.

L’accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso la struttura è affidato al tutor, il quale provvede, nel corso dell’attività formativa, a comunicare periodicamente al Direttore della Scuola di Specializzazione dell’Università la frequenza dello specializzando, in ogni caso prima della data in cui si svolgerà, in seduta unica, l’esame di profitto per il passaggio d’anno.

Art. 6 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento dell’attività formativa lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Durante l’attività di formazione presso il Soggetto Ospitante lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni teoriche unificate tra le diverse Scuole e a cadenza mensile.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Lo specializzando è tenuto ad osservare la legge in materia di privacy, in modo particolare per quanto riguarda gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d’ufficio e professionale.

Art. 7 – Tutela assicurativa

Lo specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione e la polizza R.C. Colpa grave.

Art. 8 - Prevenzione e Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione al medico in formazione della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna all'Azienda di copia dell'attestazione finale. *In caso di mancata produzione delle attestazioni dei corsi sulla sicurezza, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dall'Azienda secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;*
- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, l'Azienda si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica integrativa di quella già effettuata dall'Università;
- c) sull'Azienda ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.lgs. 81/08 nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti.

Al medico competente dell'Azienda, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia:

- l'ultimo giudizio di idoneità formulato dal medico competente dell'Università;
- gli ultimi esami ematici eseguiti (comprensivi di sierologia virologica per epatite B e C);
- il libretto Vaccinale o sierologia virologica per morbillo, varicella, rosolia, parotite;
- il referto dell'ultima Mantoux/Quantiferon eseguito/i.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e il lavoratore/specializzando coinvolto in questa attività sia classificato esposto alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.lgs. 101/2020 e s. m. i. per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti Qualificati (EQ) nominati dei rispettivi Enti sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dal D.lgs. 101/2020 e s. m. i, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dall'Azienda in relazione al D.lgs. 101/2020 e s.m.i.

Se il lavoratore/specializzando svolge presso l'Azienda attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, l'Esperto Qualificato incaricato dall'Azienda sarà responsabile della valutazione dello specifico rischio che sarà comunicata all'Esperto Qualificato dell'Università.

Nel caso in cui lo specializzando risultasse classificato come lavoratore esposto, presso l'Università l'Azienda si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratori classificati di Categoria A, a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di lavoratori classificati di Categoria B, a trasmettere all'Esperto Qualificato dell'Università, con la periodicità delle letture dei dosimetri personali, i dati dosimetrici del lavoratore.

Il lavoratore/specializzando si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dall'Azienda coadiuvato dal proprio Esperto Qualificato. L'Azienda provvede a informare lo specializzando sui regolamenti e/o procedure di radioprotezione in vigore presso le zone classificate in cui si svolgerà l'attività di tirocinio o di studio.

Gli Esperti Qualificati dei due Enti per le competenze del datore di lavoro previste dalla normativa in materia, sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di dette norme, secondo modalità anche da trattare direttamente.

Referenti per la sorveglianza fisica della radioprotezione sono:

- per l'Azienda:

Esperti Qualificati del Servizio di UOS Controllo della Salute e della Sicurezza del Personale (segreteria tel. 0823232496

- per l'Università:

Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, Responsabile Ing. Mario Alaggio e-mail: sicurezza.lavoro@strutture.univaq.it; Tel 0862-432276; Esperto qualificato: ASL 1 Abruzzo di riferimento per gli operatori sanitari radioesposti anche in formazione Dott. Vincenzo Giugno – e-mail: vgiugno@asl1abruzzo.it; Tel 0862-368640.

Art. 9 – Mensa e uniformi di servizio

L'Azienda agevola gli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

L’Azienda e l’Università convengono di qualificare il rapporto legato al trattamento dei dati personali tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l’effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 recante il “*Regolamento generale sulla protezione dei dati*” (di seguito denominato “Regolamento”), del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito denominato “Codice della privacy”) e di ogni altra disposizione e/o normativa nazionale e/o comunitaria applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché, dei provvedimenti del *Garante per la Protezione dei Dati Personalni* (di seguito denominato il “Garante”). Simile rapporto determina l’insorgere, per ambedue le Parti, di un’obbligazione (contrattuale) alla luce della quale l’Azienda e l’Università, nell’esecuzione delle attività sopradescritte, garantiscono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori e/o chiunque altro sia autorizzato a trattare i dati personali, che detti dati saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra citate. In particolare, ciascuna Parte si impegnerà, a titolo esemplificativo, a:

1. adottare le misure di sicurezza adeguate previste dal Regolamento, dal Codice della Privacy e da ogni altra norma applicabile;
2. dare tempestivo riscontro alle istanze degli interessati, ai sensi degli artt. da 15 a 21 del Regolamento, nonché, alle istanze da qualsiasi autorità legittimata, eventualmente collaborando con l’altra Parte nel caso esse abbiano ad oggetto operazioni di trattamento dati di competenza di entrambe;
3. trattare i dati nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e necessità previsti dal Regolamento.

Pertanto anche gli specializzandi che accederanno alle strutture messe a disposizione dall’Azienda, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni delle quali possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

Per la parte di competenza dell’Azienda, la corretta esecuzione degli adempimenti richiamati al precedente capoverso saranno assicurati dal Soggetto Autorizzato al Trattamento dei Dati Personalni con delega (SATD), nella persona del tutor aziendale che provvederà, inoltre, alla designazione degli specializzandi quali Soggetti Autorizzati al Trattamento (SAT) mediante la compilazione dell’apposito modulo fornendone evidenza all’Ufficio Privacy/Protezione dati di questa Azienda (per richiesta modulo ed eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi a: arch. Antonio Rocchio, tel. 0823232199, ufficiotecnico@ospedale.caserta.it).

In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della Privacy, disposizioni di Autorità legittimate da legge) e/o delle istruzioni previste dalla presente Convenzione.

Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l’altra da qualsiasi propria responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili a sé stessi, ai responsabili designati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con essi (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, etc.).

I dati personali degli specializzandi saranno oggetto di trattamento da parte dell’Azienda per finalità legate all’autorizzazione all’accesso degli stessi nelle proprie strutture e per eventuali altre finalità di legge.

L’Università si impegna ad ottenere dallo specializzando autorizzato a frequentare le strutture dell’Azienda l’assunzione dell’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni, documenti, dati, etc. di cui lo stesso specializzando potrebbe venire a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’attività di formazione.

Resta chiaramente inteso che l’Università non potrà procedere all’inserimento nel sito internet di alcun dato riferito alla presente Convenzione se non previa autorizzazione scritta dell’Azienda.

Art. 11 – Registrazione e norma finale

L'imposta di bollo è a carico del Dipartimento universitario.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Data firma digitale

**Per l'Università degli Studi dell'Aquila
Il Direttore del Dipartimento MESVA
Prof. Guido MACCHIARELLI**

**Per l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta
Il Rappresentante Legale
Dott. Gaetano Gubitosa**

**ALLEGATO ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA E LA AZIENDA
AORN Sant'Anna e San Sebastiano DI Caserta (CE) PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
PROFESSIONALIZZANTE**

CERTIFICATO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE EXTRA RETE FORMATIVA

A.A.

NOME E SEDE DELL'AZIENDA/ENTE OSPITANTE

AORN Sant'Anna e San Sebastiano DI Caserta (CE).....

in riferimento alla convenzione stipulata in data _____

presso la struttura ____UOC Gastroenterologia_____
di cui all'art. 2 della convenzione medesima.

SI ATTESTA CHE

[nome e cognome del medico in formazione specialistica] ____Nicola Cesaro_____
iscritto alla Scuola di Specializzazione in ____Malattie dell'Apparato Digerente_____ dell'Università degli
Studi dell'Aquila, ha completato il periodo di attività extra rete formativa in coerenza con il programma
descritto nell' accordo per l'attività fuori rete formativa approvato dal Consiglio della Scuola di appartenenza
con il seguente risultato (valutazione complessiva del periodo):

- molto buono;
- buono;
- sufficiente;
- insufficiente;

Durata complessiva del periodo extra rete formativa:

_____ mesi e, precisamente, dal _____ al _____

[Fornire una motivazione per la valutazione dell'attività formative]

[Nome e Cognome del Tutor] _____

data: ____/____/____ Firma _____

[Nome e Cognome del Dirigente Responsabile della Struttura] _____

data: ____/____/____ Firma _____